

ALLEGATO 1

L.R. Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1

“Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” –

Art. 21 (Cimiteri per animali d’affezione)

L’art. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede alcune modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dettandone i principi: in quella sede si contava su una abbastanza prossima modifica del D.P.R. n. 285/1990, sulla base di un testo già elaborato dalla III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità e calendarizzato per il mese di luglio 2001 per la discussione in Conferenza unificata (cosa poi non avvenuta).

In tale testo erano presenti anche norme circa i c.d. cimiteri per animali d’affezione, normativa che aveva attirato l’attenzione dei *mass media*. In seguito, alcune Regioni hanno seguito vie analoghe, affrontando materie disomogenee, mettendo assieme norme di polizia mortuaria con norme di polizia veterinaria, quest’ultima regolata principalmente dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m., nonché da plurime norme del diritto dell’Unione europea o di sua attuazione ⁽¹⁾.

Del resto, rispetto a queste ultime norme pertinenti alla polizia veterinaria, già vi erano state norme regionali (sia di rango primario, che di rango secondario) adottate sulla base delle attribuzioni normative regionali nel contesto della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni/province autonome del loro assetto precedente alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Tra queste, va ricordata la L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 39, nonché il Regolamento Reg.le Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R.

Ora, proprio la regione Piemonte, con la L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” (pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 4, Suppl. Ord. n. 3, del 24/01/ 2019) inserisce disposizioni di polizia veterinaria all’art. 21 (Cimiteri per animali d’affezione), in un contesto però di norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:

Art. 21 (Cimiteri per animali d’affezione)

“1. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d’affezione), nonché nell’ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle aziende sanitarie locali.

2. L’istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell’autorità comunale competente secondo le procedure definite dal regolamento di attuazione della L.R. 39/2000.

3. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d’affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e nel rispetto del regolamento regionale d’attuazione della L.R. 39/2000.”

L’inserimento di tale art. 21 appare finalizzato a fornire alle aziende agricole della regione (*incipit* del comma 1) opportunità diverse da quelle delle tradizionali attività agricole, richiamando comunque al rispetto della L.R. Piemonte n. 39/2000. Quest’impostazione riflette il crescente interesse verso la realizzazione, e gestione, dei c.d. cimiteri per animali d’affezione, a volte in linea con orientamenti di antropizzazione delle carcasse di animali, ma proprio l’individuazione delle aziende agricole quali destinatarie della disposizione del citato art. 21, evidenzia un orientamento a favorire attività lucrative, non del tutto o non sempre coerenti con gli aspetti di “affettività” verso alcuni animali.

Infatti, l’imprenditore agricolo qualora intenda “*dedicare parte del suo terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione*” probabilmente, nella scelta delle colture e, se del caso, della ripartizione di parte del terreno agricolo aziendale tra le diverse colture, non può che operare se non sulla base di criteri di gestione aziendale. Ora, la stessa formula “animali d’affezione” porta, o porterebbe, ad una valutazione non sempre coerente con criteri di gestione aziendale (fermo restando che ogni eventuale

⁽¹⁾ Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, la direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 (che modifica la direttiva 90/425/CEE), il D.Lgs. 1° ottobre 2012, n. 186, il Regolamento CE n. 1069/2009 (che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002), il Regolamento UE n. 142/2011 per l’applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE, ecc..

corrispettivo debba assicurare copertura dei costi e, se possibile, anche quel minimo di utile d'impresa che sia connotato da una certa quale congruità).

La norma non definisce gli animali d'affezione, in quanto già individuati dall'art. 2 (Destinatari) della L.R. Piemonte n. 39/2000:

Art. 2 (Destinatari)

"1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria."

Individuazione che però non considera alcuni aspetti, come ad esempio le diverse dimensioni e peso che possono avere gli animali d'affezione: se per alcuni, infatti, la dimensione delle carcasse è più o meno omogenea, per altri non lo è per nulla (tipo i cani, che hanno stazze molto diverse fra loro); tale problematica emerge nella stessa definizione dell'art. 2, quando si fa riferimento ai "cavalli sportivi" affiancandoli ad alcune specie animali ma anche ad "altri animali domestici di piccole dimensioni". La questione della dimensione delle carcasse può produrre effetti sulla dimensione delle aree a ciò destinabili ("dedicabile", nel testo dell'art. 21 L.R. Piemonte n. 1/2019), ma anche, e soprattutto, sulle durate delle inumazioni delle carcasse, dato che per carcasse di dimensioni contenute la durata potrebbe essere più breve rispetto a quelle dell'inumazione di carcasse di maggiore grandezza. In larga parte, si tratta di aspetti già considerati agli artt. 4, 5, 6 e 7 del Reg. Piemonte n. 5/R/2001; si richiama l'attenzione in particolare sugli articoli 4⁽²⁾ e 7⁽³⁾: quest'ultimo va adeguatamente tenuto presente nel caso in cui un'azienda agricola intenda "dedicare" parte del proprio terreno a cimitero per animali d'affezione, avvalendosi così dell'art. 21 L.R. Piemonte n. 1/2019, che determina orizzonti temporali sempre superiori a quello dell'annata agraria.

Si rammenta infine che l'art. 4 della L.R. Piemonte n. 39/2000 prevede che le spoglie (carcasse) di animali di cui all'art. 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'Autorità competente.

⁽²⁾ R.R. Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R "Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)" – Art. 4 (Disposizioni di carattere localizzativo)

1. Il cimitero per animali d'affezione deve essere isolato da un edificio o da più edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

2. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo di 50 m. dalla recinzione esterna del cimitero.

3. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 m..

4. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.

5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato sia di servizio igienico completo almeno di una tazza o turca e di un lavandino accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio.

6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

⁽³⁾ R.R. Piemonte 22 maggio 2001, n. 5/R "Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)" – Art. 7 (Disseppellimento di spoglie animali)

1. Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali è consentito solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione. Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, tale termine è determinato in 10 anni dall'interro.

2. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione possono essere utilizzate per nuovi interri.

3. L'ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.